



Comune di Valle di Maddaloni  
Provincia di Caserta

**Regolamento per l'applicazione  
della TARI**  
(in recepimento della Delibera ARERA 15/2022)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 18.04.2023

## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 COMPONENTI DEL TRIBUTO

### **TITOLO II DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)**

- ART. 4 PRESUPPOSTO OGGETTIVO
- ART. 5 SOGGETTO ATTIVO
- ART. 6 SOGGETTI PASSIVI
- ART. 7 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
- ART. 8 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
- ART. 10 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE
- ART. 11 DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
- ART. 12 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- ART. 13 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- ART. 14 PIANO FINANZIARIO
- ART. 15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 16 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 17 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- ART. 18 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 19 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
- ART. 20 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 21 ALTRE AGEVOLAZIONI
- ART. 22 CUMULO DI RIDUZIONI
- ART. 23 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
- ART. 24 TRIBUTO GIORNALIERO
- ART. 25 TRIBUTO PROVINCIALE
- ART. 26 RISCOSSIONE

### **TITOLO III DISPOSIZIONI SUI VERSAMENTI**

- ART. 27 VERSAMENTI TARI
- ART. 28 DICHIARAZIONE TARI
- ART. 29 RIMBORSI, COMPENSAZIONE, RECLAMI E RICHIESTE DI RETTIFICA
- ART. 30 AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ART. 198 COMMA 2-BIS E DELL'ART. 238 COMMA 10 DEL D.LGS. N. 152/2006
- ART. 31 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'UTENZA NON DOMESTICA
- ART. 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 33 VERIFICHE E ACCERTAMENTI
- ART. 34 SANZIONI E INTERESSI
- ART. 35 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 36 RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 37 IMPORTI MINIMI
- ART. 38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 39 NORMA DI RINVIO
- ART. 40 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E NORME FINALI

### **ALLEGATO 1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1

#### ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti è istituita, a partire dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.
2. Il prelievo della TARI, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani è effettuata nel rispetto delle definizioni fornite dal D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente) e s.m.i. , nonché secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
4. Gli obblighi di servizio che incombono sui soggetti gestori del servizio rifiuti vengono da questo Comune attuati attraverso il recepimento della delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif ARERA, che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).

#### ART. 2

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare, prevedendo espressamente che **per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge.**
2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo, al fine di:
  - a) Definire i coefficienti e i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
  - b) Classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
  - c) Esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni e agevolazioni previste dal legislatore.

#### ART. 3

#### COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. La normativa di riferimento è il decreto legislativo n. 22 del 1997 al cui art. 49 si stabilisce che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle **componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione**, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio.

**TITOLO II**  
**DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)**

**ART. 4**  
**PRESUPPOSTO OGGETTIVO**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali a qualsiasi uso adibiti nonché di aree scoperte operative di attività economiche e produttive, suscettibili di produrre rifiuti urbani e rifiuti speciali a questi assimilati.
2. Si intendono per utenze domestiche le superfici adibite di civile abitazione, mentre per utenze non domestiche le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Per le utenze domestiche si considerano predisposti all'uso e suscettibili di produrre rifiuti i locali anche se di fatto non utilizzati, dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonica od informatica) o di arredamento; per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità nonché dalla presenza di impianti, attrezzature strumentali all'esercizio dell'attività.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

**ART. 5**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. È soggetto attivo del tributo il Comune di Valle di Maddaloni (CE), per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

## **ART. 6**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **ART. 7**

### **LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali delle utenze domestiche e non domestiche comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, e a titolo meramente esemplificativo, si considerano aree scoperte operative di utenze non domestiche:
  - tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
  - tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari, nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via, sulla base dei criteri di tassazione di cui al successivo art. 9;
  - le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dell'attività sportiva;
  - le superfici all'aperto finalizzate alla sosta degli automezzi e/o di depositi di materiali, in relazione ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi;
  - qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o a qualsiasi altro uso privato, suscettibile di produrre i rifiuti urbani od assimilati.
4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree coperte, le aree espositive, i capannoni, le tettoie e simili annesso o pertinenziali a locali di utenze domestiche e non domestiche a qualsiasi uso adibite o destinate.
5. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza

**ART. 8**  
**LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
  - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
  - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

**ART. 9**  
**DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.
2. La superficie calpestabile dell'unità immobiliare è determinata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali; nella sua determinazione non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 metri, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale, da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta.
3. Per le aree scoperte operative la superficie calpestabile è determinata considerando le aree effettivamente utilizzate o comunque destinate all'esercizio dell'attività, sia all'interno che all'esterno del perimetro del complesso edilizio che ricomprende i locali oggetto di tassazione, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 1 comma 647 della legge 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle sole unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/2008; il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
7. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestable.

#### **ART. 10**

#### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Autofficine	20%
Gommisti	20%
lavanderie/tintorie	20%
tipografie/stamperie/vetriere	20%
stabilimenti industriali	5%
laboratori fotografici, eliografie	20%
autoriparatori, elettrauto	20%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	10%
autoservizi, autolavaggi	10%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	30%
metalmeccanici e fabbri	15%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresina	10%
tipografie, stamperie, incisorie, vetriere, serigrafie	20%
cantieri navali	20%
marmisti e lapidei	20%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.

4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

#### **ART. 11**

#### **DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 147/ 2013, nonché secondo le regole dettate dal successivo articolo 14 del presente Regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 14. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

#### **ART.12**

#### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

#### **ART. 13**

#### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016, nella determinazione dei costi del servizio si tiene conto, altresì, delle



risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

#### **ART. 14 PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il piano finanziario comprende:
  - a. il programma degli investimenti necessari;
  - b. il piano finanziario degli investimenti;
  - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
  - a. il modello gestionale ed organizzativo;
  - b. i livelli di qualità del servizio;
  - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo e, in particolare, tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

#### **ART. 15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli effettivi occupanti.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere

dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf e badanti che dimorano presso la famiglia. Le variazioni del numero degli occupati devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi artt.57, fatta eccezione per le variazioni del numero di occupanti tutti componenti dello stesso nucleo familiare anagrafico e quindi tutti residenti le cui variazioni rilevate direttamente dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una data unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, previa presentazione di idonea documentazione comprovante, nel caso in cui si tratti di:
  - anziano dimorante in casa di riposo;
  - soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in maniera forfettaria pari a due unità occupante.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

## **ART. 16**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
5. In sede di prima applicazione, le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

**ART. 17**  
**OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo.
2. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Se la dichiarazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 29.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio e si procederà a rimborsare eventuali somme versate e non dovute nelle modalità stabilite nel successivo art. 30 del presente Regolamento.

**ART. 18**  
**MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

**ART. 19**  
**RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo, nella parte fissa e variabile, è ridotta del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore ai 183 giorni dell'anno solare.
2. Le predette riduzioni competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione d'inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione e vanno comprovate da licenza o atto assentivo, rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a organi di pubblica autorità. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alladata in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Dal 1° gennaio 2015 è, altresì, ridotta al 33,33% la tassa dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato.
4. Dal 1° gennaio 2021 è ridotta al 33% la TARI dovuta relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

**ART. 20**  
**RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, fino ad un massimo del 30%. Le agevolazioni di cui sopra non verranno riconosciute se la raccolta differenziata, nel territorio comunale, non raggiungerà le percentuali previste dalla legge. Ad ogni conto, le agevolazioni saranno riconosciute dall'anno successivo rispetto a quello in cui si è accertato il rispetto dei parametri percentuali di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, accertamento da verbalizzare con apposito atto di Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno.

**ART. 21**  
**ALTRE AGEVOLAZIONI**

1. L'Ente ha la possibilità di prevedere, in sede di fissazione delle relative tariffe, percentuali di riduzioni ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, per le utenze domestiche, a favore di categorie disagiate anche con accompagnamento e con problemi di disabilità, anche all'interno del nucleo familiare, per le utenze non domestiche, in favore di azioni atte ad incentivare lo sviluppo economico del territorio.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono, a richiesta dell'interessato, nei modi e nei tempi stabiliti dall'Ente e sono rese pubbliche attraverso idonei mezzi. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Le riduzioni di cui al precedente comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. In caso di mancanza di fondi, le riduzioni non potranno essere concesse. In caso di richieste maggiori agli importi stanziati, si procederà ad una variazione delle percentuali di riduzione in maniera proporzionale per garantire equità di distribuzione dei fondi.

**ART. 22**  
**CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Non è prevista la cumulabilità di più riduzioni ed esenzioni e, in caso di sussistenza dei requisiti, si applicherà sempre quella più favorevole al contribuente.

**ART. 23**  
**FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste restano a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 14.

**ART. 24**  
**TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo, maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività, o di durata dell'occupazione, superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria, di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

**ART. 25**  
**TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al medesimo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

**ART. 26**  
**RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero attraverso tutti i canali e sistemi di pagamento

previsti per Legge.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso bonario di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice, o mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate trimestrali o in unica soluzione entro la scadenza del consuntivo dell'anno di riferimento. Annualmente, con l'approvazione del Piano finanziario e le relative tariffe, verranno stabilite il numero delle rate e le scadenze. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori/inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI SUI VERSAMENTI**

#### **ART. 27 VERSAMENTI TARI**

1. La tassa TARI ed il Tributo Provinciale vengono determinati sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, e vengono iscritti in uno specifico elenco di soggetti debitori, unitamente ad eventuali sanzioni ed interessi dovuti; il Comune provvede ad inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano, in apposito prospetto esplicativo, le somme dovute per ogni utenza, fermo restando che, in caso di mancata ricezione degli inviti di pagamento, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto.
2. Il versamento della tassa TARI viene effettuato dal contribuente in forma spontanea e diretta, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, ovvero nelle diverse scadenze determinate dalla Giunta Comunale.
3. Le scadenze di versamento indicate nei precedenti commi sono perentorie, con conseguente obbligo del contribuente di procedere al versamento della TARI dovuta anche in caso di mancata ricezione dei moduli precompilati; in caso di omesso, tardivo o parziale pagamento entro le prescritte e perentorie scadenze, è notificato avviso di accertamento.
4. L'importo da versare a titolo di TARI è arrotondato all'euro superiore o inferiore, a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. n. 296/2006.

5. I versamenti TARI sono effettuati esclusivamente al Comune, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
- mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241<sup>1</sup>;
  - tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali: **bollettino di conto corrente postale**;
  - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
6. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201<sup>2</sup>. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento, sono determinate in misura complessivamente pari al 30% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. **L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune<sup>3</sup>, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.<sup>4</sup>**
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. **In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato<sup>5</sup>. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di**

---

<sup>1</sup> Il pagamento tramite F/24 rappresenta una modalità di pagamento gratuita, così come previsto dall'art. 25 TQRIF.

<sup>2</sup> L'art. 13, comma 15-ter, dl 201/2011 dispone quanto segue: «*I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato*».

<sup>3</sup> Si ricorda che la TARI è un tributo in autoliquidazione e che l'invio dell'avviso di pagamento non è previsto dalla normativa primaria, ma è un avviso di cortesia disciplinato dal regolamento comunale.

<sup>4</sup> L'art. 24 del TQRIF prevede che qualora il Comune preveda una modalità di pagamento onerosa per il contribuente, come ad esempio PagoPA, non può essere addebitato al contribuente un onere superiore a quello sostenuto dal Comune stesso. Si ritiene che il Comune non sia tenuto a regolamentare tale addebito, in quanto i costi sostenuti dall'ente trovano comunque copertura nel PEF tramite il CARC.

<sup>5</sup> L'invio del sollecito di pagamento non è contemplato direttamente dalla normativa. Si tratta di possibilità inizialmente prevista nel prototipo di "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)" predisposto dal Dipartimento delle finanze. Invero, va precisato che la notifica di un sollecito senza applicazione di sanzione, non essendo prevista nella normativa primaria è legittima nella misura in cui tale atto sia stato previsto nel regolamento comunale. La possibilità per il Comune di intervenire in tema di sanzioni - ovviamente sempre in *melius*, mai in *peius* - trova il suo fondamento giuridico nell'art. 50, della legge 449/1997, con la quale è stata attribuita ai Comuni la facoltà, da esercitarsi mediante la potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle entrate locali, di prevedere riduzioni delle sanzioni, anche al fine di incentivare gli adempimenti tardivi.

Pertanto, la notifica di un sollecito di pagamento TARI è intanto legittima se è stata specificamente prevista nel regolamento comunale.



**accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 26, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.**

---

Inoltre, va considerata legittima la prassi, seguita ormai da tanti Comuni, di notifica di un unico atto di sollecito ed accertamento, atteso, peraltro, che il contribuente non subisce alcuna penalizzazione, essendo mantenuta la possibilità di corrispondere quanto non versato senza applicazione di sanzioni, purchè ciò avvenga (di norma) nei trenta giorni dalla notifica.

Quanto sostenuto trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, che ha validato l'emissione di un unico atto con riferimento a più annualità. In particolare, Cassazione n. 15639/2004, proprio in tema di TARSU, ha puntualizzato quanto segue: *«in definitiva deve affermarsi il principio - già dichiarato da questa Corte in relazione ad altri tributi: Cass., 1<sup>^</sup>, 6 dicembre 1985 n. 6142, in tema di rettifica della dichiarazione annuale d'imposta sul valore aggiunto ex art. 54 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ; Cass., 1<sup>^</sup>, 29 giugno 1981 n. 4198, in tema di accertamenti afferenti più annualità dell'imposta di ricchezza mobile; Cass., 1<sup>^</sup>, 26 luglio 1978 n. 3746, in tema di rettifica degli imponibili dichiarati, a norma dell'art. 31 D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (contenente il Testo Unico delle imposte dirette) - secondo cui, in tema di accertamento della TARSU non esiste nessuna norma che vieti all'ente territoriale di comprendere in un unico documento avvisi di accertamento riguardanti più annualità di imposta, sempre che - ma tanto non è contestato nella specie - ciascun accertamento sia effettuato in riferimento alle singole dichiarazioni annuali».*

## ART. 28 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi di cui all'articolo 6, hanno l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. **La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF (Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani – di seguito TQRIF) di cui alla Delibera ARERA n. 15/2022.**
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche solo da uno dei possessori o detentori.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, **entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2.** La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC (posta elettronica certificata), **infine tramite lo sportello online.** La denuncia s'intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, di data di ricezione in caso di PEC, **o all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.**
5. **Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.**
6. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. **All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente<sup>6</sup>.** Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
7. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
8. **Il Comune in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario**

---

<sup>6</sup> I tempi di risposta fissati in 30 giorni dagli articoli 8 e 12 non si applicano per i Comuni che si collocano nel quadrante 1 di cui all'art. 3 del TQRIF, per quanto previsto dalla tabella 2 allegata al medesimo TQRIF.

dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo

9. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 4, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
10. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
11. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
12. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;**
- c. Generalità del soggetto denunciante, se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e. Numero degli occupanti i locali;
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

#### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
  - b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;**
  - c. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - d. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;**
  - e. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - f. Dati catastali, indirizzo di ubicazione, comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - g. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
  - h. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
  - i. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
13. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC, la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
  14. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di

dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

15. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
16. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. n. 212/2000.
17. **Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.**
18. **Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.**
19. **Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 17 e 18, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 6.**

**ART. 29**  
**RIMBORSI, COMPENSAZIONE, RECLAMI E RICHIESTE DI RETTIFICA**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto allarestituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il Contribuente può chiedere compensazione degli importi versati e non dovuti con importi da versare relativi alla stessa natura tributaria.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
6. **Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 28, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 26.**
7. **Il Comune predispose specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:**
  - a) **il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;**
  - b) **i dati identificativi del contribuente:**
    - **il nome, il cognome e il codice fiscale;**
    - **la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;**
    - **il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;**
    - **il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);**
    - **il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;**
    - **l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;**
    - **le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.**
8. **È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 7.**
9. **Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:**
  - a) **il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;**
  - b) **la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;**
  - c) **la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;**
  - d) **l'elenco della eventuale documentazione allegata.**
  - e) **con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di**

norma entro 60 giorni lavorativi [o altro termine individuato dal Comune]<sup>7</sup>, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso<sup>8</sup>.

10. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile<sup>9</sup>. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 7, lett. b).
11. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

### **ART. 30**

#### **AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ART. 198 COMMA 2-BIS E DELL'ART. 238 COMMA 10 DEL D.LGS. N. 152/2006**

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo art. 34. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

### **ART. 31**

#### **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'UTENZA NON DOMESTICA**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 31 del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune

---

<sup>7</sup> Il termine di 60 giorni lavorativi previsto dall'art. 16, pur non essendo previsto per le gestioni che si collocano nel quadrante 1, è meramente facoltativo ed è comunque derogabile dal Comune, posto che le richieste di rettifica, se riferite ad importi pagati, si traducono in una richiesta di rimborso, per la quale l'art. 1, comma 164, legge 296/2006, prevede un termine di 180 giorni per l'emissione del provvedimento di rimborso. Invero, volendo individuare un termine che coordini tutte le disposizioni normative questo dovrebbe essere di 90 giorni, ovvero il termine previsto per l'impugnazione del diniego tacito al rimborso.

<sup>8</sup> Per quanto disposto dall'art. 19, d.lgs. 546/1992.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 167, legge 296/2006.

(ufficio protocollo) entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta<sup>10</sup>.
6. Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
  - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
  - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

---

<sup>10</sup> Invero, a seguito della modifica recata dalla legge 118/2022, l'art. 238, comma 10, d.lgs. 152/2006, non prevede più la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico, rientro che però può essere legittimamente previsto dal regolamento comunale.

- 7. I Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART. ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.**
  
- 8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.**

### **ART. 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

- 1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.**



**ART. 33**  
**VERIFICHE E ACCERTAMENTI**

- 1.** Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a.** inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b.** utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c.** accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente, od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà:

- a.** essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - b.** utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- 2.** Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
  - 3.** L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
  - 4.** Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

**ART. 34**  
**SANZIONI E INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo alle scadenze prescritte, vengono irrogate le sanzioni stabilite dal Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, d'infedele dichiarazione o di mancata, incompleta infedele risposta al questionario, di cui all'art. 33, comma 1, lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

**ART. 35**  
**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449, si al tributo l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo n. 218/1997.

**ART. 36**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui all'art. 26, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. n. 296/2006.

**ART. 37**  
**IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**ART. 38**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

**ART. 39**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. **Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

**ART. 40**  
**ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Dalla data di cui al comma 1 si considerano abrogate e non più applicabili le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

## ALLEGATO 1

### TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto e attività sportive
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorazione
6	Alberghi senza ristorazione
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulici ecc)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club